CAMERA DEI DEPUTATI N. 2516

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SANGIORGIO, CALVANESE, VIOLANTE, VELTRONI, BEEBE TARANTELLI, BASSANINI, ORLANDI, PEDRAZZI CIPOLLA, TURCO, BIANCHI BERETTA, SOAVE, STRUMENDO, MONTECCHI, BARGONE, BERNOCCO GARZANTI, LO CASCIO GALANTE, BARBIERI, FINOCCHIARO FIDELBO, DI PRISCO, COLOMBINI, ROMANI, MASINI, CORDATI ROSAIA, PINTO, QUERCIOLI

Presentata il 24 marzo 1988

Norme per la tutela dei bambini e degli adolescenti nella fruizione dei messaggi radio-televisivi

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il dibattito sul ruolo dei messaggi audiovisivi, sul loro influsso sui comportamenti in particolar modo dei bambini e degli adolescenti è ancora aperto sia tra gli specialisti, sia tra i consumatori, ma consente comunque di arrivare a conclusioni di larga massima dalle quali siamo partiti nel presentare questa proposta di legge.

Gli studi si sono molto concentrati sul problema della violenza – sui più di 2.500 titoli apparsi negli ultimi quindici anni sulla televisione circa un quinto è dedicato all'aspetto della televisione violenta – sollecitati soprattutto nella cultura americana dalla necessità di verificare se esista una causalità tra la crescita di una violenza diffusa e l'eccessiva quantità di violenza nei programmi, soprattutto in quelli per bambini.

Purtroppo molto in ombra è rimasta l'indagine sugli stereotipi nella concezione dei rapporti tra i sessi che i messaggi comunicano, a dimostrazione del disagio reale e diffuso che l'esame dell'argomento comporta. Mentre contro la violenza, al di là di differenziazioni sulla ampiezza del significato da attribuire al termine, c'è una diffusa coscienza e quanto meno un senso comune, sul problema del rapporto tra i sessi le battaglie e le elaborazioni femminili e femministe, pur avendo raggiunto notevoli traguardi, hanno ancora molto da fare per superare luoghi comuni, concezioni ataviche, realtà che considerano la differenza come dato sta-

tico di scontata disuguaglianza anziché come ricchezza per tutti.

Riteniamo quindi utile ripercorrere, ancorché sinteticamente, il cammino di questo dibattito e delle sue successive acquisizioni che hanno comunque portato ad un primo grosso risultato accettato quasi unanimemente dagli studiosi della materia: un rapporto causale tra la visione di programmi a contenuto violento e comportamento aggressivo esiste, anche se articolato in una miriade di diverse sfumature e condizioni che variano di caso in caso.

I singoli ricercatori hanno quindi rimesso in discussione la cosiddetta ipotesi catartica – che ha peraltro origini illustri che la ricollegano strettamente alla nascita della psicanalisi freudiana – secondo la quale la visione di programmi a contenuto violento provocherebbe una riduzione della aggressività.

Nel caso dello spettacolo televisivo si assiste infatti, soprattutto per quanto riguarda gli spettatori più piccoli, ad identificazioni totali, primarie, che non permettono proprio quel distacco tra finzione e realtà considerato indispensabile al manifestarsi della scarica catartica.

È stata quindi presa in esame l'ipotesi imitativa in tutte le sue valenze.

Le ricerche che si sono sviluppate soprattutto in America dal 1952 hanno avuto momenti pubblici con un primo progetto di studio elaborato dal Governo statunitense i cui risultati sono stati resi noti nel 1972. Il progetto porta a conclusioni piuttosto ambigue e generiche tanto che alcuni ricercatori avevano addirittura sospettato un influsso delle maggiori case di produzione televisiva. In pratica si evidenziava « una modesta correlazione tra la osservazione di programmi violenti ed il comportamento aggressivo ».

A questo primo rapporto ne seguiva un altro a dieci anni di distanza dove la correlazione tra violenza osservata e comportamento aggressivo sembra avere trovato conferma.

La situazione italiana presenta numerose diversità rispetto a quella statunitense, innanzitutto per il fenomeno della fruizione che da noi è meno massiccia: il tempo medio di visione per i bambini dai 5 ai 6 anni è compreso tra le 2 e le 3 ore giornaliere per quanto riguarda i giorni feriali, praticamente la metà rispetto alle medie americane.

Forse proprio la diversa dimensione del fenomeno ha fatto sì che l'interesse per questo problema sia emerso solo negli ultimi anni.

Dicevamo prima che la conclusione quasi unanime è la causalità tra visione e assunzione di modelli di comportamento. Tale causalità esiste anche se in modo non uniforme in quanto influenzata da variabili quali l'età, il sesso, lo stato socio-economico, l'inserimento sociale, etc.

Certamente l'effetto è tanto più forte quanto maggiore è lo stato di labilità dovuto o all'età o alla personalità o all'ambiente. Ancora una volta i bambini e gli adolescenti più deprivati dal punto di vista affettivo e culturale sono i più esposti cosicché al rischio si aggiunge rischio ulteriore.

Oltre alle variabili relative alla storia psicologica e sociale del singolo spettatore ne sono state individuate altre, non meno importanti, relative alla presenza o meno di adulti nel corso dell'osservazione televisiva da parte del bambino: un adulto può esercitare un intervento utile attraverso la spiegazione degli eventi osservati e fornire un'interpretazione critica o comunque creare un effetto di mediazione rassicurante.

Un'altra variabile importante riguarda la giustificazione o meno dell'azione: più l'azione è percepita come moralmente giustificata più il comportamento aggressivo tende ad aumentare. Da qui l'importanza del contesto ed il valore delle singole azioni.

Oltre a questo primo dato di causalità diretta sui comportamenti ne è stato avanzato un altro non meno preoccupante. La visione di atti violenti fittizi contribuisce ad una sdrammatizzazione nei confronti della violenza reale e determina una percezione deformata della realtà sociale; effetti indiretti che potrebbero instaurare indifferenza verso gli epi-

sodi violenti reali della vita di tutti i giorni.

Ancora non sopita è l'impressione che destarono in tutti noi anni fa gli atti susseguitesi all'uscita del film « Arancia Meccanica » o la lettura, come in episodi più recenti, dei racconti di adolescenti che hanno compiuto atti violenti dichiarando di aver agito come in un film. Certo sono episodi estremi ma la causalità dimostrata e la desensibilizzazione e la deformazione prodotte non possono esimere le forze culturali, sociali e politiche dall'affrontare seriamente questo problema.

Molti sono i terreni sui quali intervenire: la famiglia, la scuola, il tessuto sociale. Certamente è comunque indispensabile intervenire anche sul tema della fruizione dei messaggi radio-televisivi.

Colpevolizzare un mezzo importante come la televisione non contribuisce a risolvere il problema. Una limitazione controllata della fruizione ed una responsabilizzazione degli adulti che rappresentano una guida critica della stessa possono invece esorcizzare in modo positivo gli effetti indesiderati sopra descritti.

Da queste considerazioni la necessità di normare una materia per la quale nulla esiste.

La nostra attenzione si è appuntata in modo particolare sugli spettacoli televisivi. Non solo per la peculiarità del mezzo attraverso il quale vengono trasmessi e per il suo ruolo di « organizzatore culturale » di una parte fondamentale del tempo libero dei bambini, ma anche per la diffusione di circuiti privati che sfuggono a qualsiasi regolamentazione e persino ad un indirizzo come in parte avviene per la RAI.

Non esclusa da questi interventi è ovviamente – per quanto attiene i modelli proposti – la pubblicità anche se altri aspetti del problema sono affrontati in una proposta di legge a firma degli onorevoli Rodotà e Veltroni e se per questo settore esiste già una forma di autoregolamentazione costituita dal codice di autodisciplina che contempla il problema in alcuni articoli e il giurì della pubblicità che svolge un lavoro prezioso.

La nostra proposta, né si pone in contrasto e né sminuisce queste forme autonome ma interviene laddove queste non siano sufficienti e non ottengano i risultati propostisi.

In linea di principio non abbiamo escluso dalla nostra proposta l'informazione in quanto, pur consapevoli che vada tutelato fino in fondo il diritto dell'informazione e che il riportare elementi della realtà sia indispensabile, riteniamo che anche nel dare notizie di cronaca siano da evitare esasperazioni inutili e che comunque sia possibile anche in questo garantire una particolare attenzione per i bambini.

Nella nostra proposta si individua l'urgenza di un'attenzione particolare delle programmazioni radio-televisive alla crescita ed allo sviluppo psicologico-affettivo e cognitivo dei bambini e degli adolescenti (articolo 1).

Perché questo avvenga è necessario indicare alcune direttrici precise come quelle di non proporre modelli aggressivi o di disparità, di non strumentalizzare la particolare labilità emotiva dell'età evolutiva, di non accreditare come realtà solo alcuni elementi di essa (articolo 2).

Alla vecchia strada della censura, ancora seguita per il cinema, strada che cozzerebbe con lo sviluppo culturale e democratico del nostro paese e che si presterebbe a strumentalizzazioni di parte che nulla hanno a che vedere con il nocciolo reale del problema e che, in quanto impraticabile sarebbe ancora più inefficace, abbiamo preferito la strada della sensibilizzazione e della responsabilizzazione delle forze interessate ed in particolare i produttori o i distributori, pubblici e privati, dei messaggi e dei programmi. Ad essi riteniamo vada fatto carico l'obbligo di considerare questi problemi e di indirizzarsi verso altri modelli ed in particolare, nel caso in cui le trasmissioni non corrispondano ai princìpi enunciati, di non programmarle nelle ore particolarmente rivolte ai bambini ed agli adolescenti ed in cui si può facilmente deter-

minare una fruizione singola, e di segnalarlo con tempestività e chiarezza prima e durante la messa in onda nelle altre fasce orarie (articolo 4).

Per meglio tutelare i cittadini di fronte ad eventuali abusi ed alla non applicazione degli obblighi sopra esposti, riteniamo possa essere utile, in una moderna concezione del rapporto Stato/cittadini, il riferimento ad un'authority ristretta, qualificata, professionalmente responsabile e facilmente visibile come tale dalla gente, nominata d'intesa tra il Presidente del Senato e il Presidente della Camera. In altra proposta si prevede comunque che la tutela degli interessi di cui all'articolo 1 potrà essere esercitata da una Commissione nazionale per le Comunicazioni, di cui si prevede la istituzione con funzioni più generali di governo e di garanzia del sistema informativo.

Al Comitato riteniamo inoltre vada attribuita una importante funzione di studio, ricerca e promozione (articolo 3).

In caso di violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4 si prevede la diffida e l'obbligo di diffondere i rilievi formulati dal comitato e nel caso di reiterate violazioni la revoca delle previdenze previste dalla legge sulla editoria (articolo 5).

Queste tutele, se valgono per i fruitori, a maggior ragione devono valere per i bambini e gli adolescenti che partecipano in modo professionale a queste produzioni (articolo 6).

Un ruolo particolare riteniamo, infine, possa essere esercitato dalle strutture formative per cui attribuiamo al Ministero della pubblica istruzione il compito di favorire un'educazione alla lettura e comprensione delle immagini e dei linguaggi (articolo 7).

La stesura di questa proposta di legge si è basata sulle principali ricerche condotte negli ultimi anni che confermano le puntualizzazioni fatte dal grande rapporto del *National Institute of Mental Health* del 1982 e sulla collaborazione di Vincenzo Vita e Enzo Roppo.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. La tutela dello sviluppo psicologico-cognitivo e dell'equilibrata formazione del giudizio morale dei bambini e degli adolescenti in età di obbligo scolastico, in relazione ai prodotti comunque trasmessi attraverso il mezzo radiotelevisivo, è interesse della collettività.

ART. 2.

1. La tutela dell'interesse di cui all'articolo 1 si realizza attraverso l'accertamento, che le immagini, i messaggi ed il linguaggio adoperati nelle trasmissioni radiotelevisive, incluse le inserzioni pubblicitarie:

a) non propongano, suggeriscano o inducano atteggiamenti che si richiamino a modelli di disparità nel rapporto uomo-donna, di violenza nei rapporti interpersonali, di aggressività economica e/o sociale;

b) non strumentalizzino la naturale credulità dei bambini, il loro bisogno di approvazione da parte di gruppi di coetanei, la normale labilità di critica e di discernimento dell'eta evolutiva;

c) non propongano situazioni emotive che producano reazioni di intensità tali da non poter essere governate da una personalità in formazione;

d) non accreditino superstizioni, illusioni, credenze o pregiudizi attribuendo ad essi caratteri di realtà o di necessità.

ART. 3.

1. Fino all'entrata in vigore di nuove norme sulla disciplina del sistema radiotelevisivo è istituito presso la Direzione

generale informazione comunicazione presso la Presidenza del Consiglio un comitato di garanti formato da tre personalità di chiara e comprovata affidabilità nominati di concerto dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera.

2. Il comitato dei garanti ha il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2.

3. Il comitato può avvalersi dell'opera di esperti e può promuovere iniziative di ricerca, documentazione e studio.

4. Nell'espletamento dei suoi compiti di vigilanza il comitato può altresì agire su segnalazione di terzi interessati.

5. Il comitato può altresì identificare fasce orarie di programmazione televisiva particolarmente seguite dai bambini.

ART. 4.

1. Nel caso in cui le trasmissioni di cui all'articolo 2 non corrispondano alle indicazioni ivi contenute, è fatto divieto alle emittenti pubbliche e private di diffonderle nelle fasce orarie identificate dal comitato.

2. Le predette trasmissioni possono essere diffuse al di fuori di tali fasce orarie solo se accompagnate dall'indicazione adeguatamente percepibile che esse sono sconsigliabili per i bambini e gli adolescenti in età di obbligo scolastico.

ART. 5.

1. Il comitato dei garanti ove rilevi la violazione di quanto previsto dall'articolo 4, applica a carico delle emittenti responsabili una delle seguenti sanzioni, da determinarsi in relazione alle circostanze del caso di specie, con particolare riguardo alla gravità della violazione e all'eventualità di recidive:

a) diffida, resa pubblica sugli organi di informazione locale e, se del caso, nazionale, ad astenersi in futuro da ulteriori violazioni:

b) obbligo di diffondere, con le modalità stabilite dal comitato, i rilievi formulati dal comitato medesimo in ordine alla trasmissione che è stata oggetto dell'accertamento.

2. Prima di adottare i provvedimenti di cui al comma 1, il comitato ascolta le parti interessate.

3. Ai responsabili delle produzioni radiotelevisive che, nei sei mesi successivi alla notificazione della diffida di cui al comma precedente, violino le disposizioni dell'articolo 4, sono revocate le previdenze previste dall'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

ART. 6.

1. Le prestazioni professionali o occasionali rese dai bambini o adolescenti nell'ambito di produzioni destinate alla trasmissione radio-televisiva devono svolgersi nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1 e 2.

2. In caso di violazione quando la produzione venga trasmessa, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 5.

ART. 7.

1. Il Ministero della pubblica istruzione, nell'ambito dei vari programmi e ordini di scuola, favorisce l'educazione alla lettura e decodificazione delle immagini e dei linguaggi audiovisivi al fine di rafforzare le autonome capacità critiche dei bambini e degli adolescenti a promuovere specifiche iniziative in materia.

ART. 8.

1. Per il funzionamento e l'organizzazione del Comitato di cui all'articolo 3 il Presidente del Consiglio provvede con propri decreti. Il Comitato dei garanti può avvalersi di personale messo a disposizione della Presidenza del Consiglio.

ART. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 3 miliardi a far tempo dall'esercizio 1989, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti per gli esercizi 1989 e 1990 della voce « Modificazione al regime delle risorse proprie della CEE ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti le occorrenti variazioni al bilancio.